

Si rammenta che **entro il 18 giugno 2018** dovranno essere versati gli acconti dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.

*Ai sensi della Legge 208/2015 (legge di stabilità) a partire dal 1 ° gennaio 2016 l'IMU non è più dovuta sui terreni agricoli e la TASI non deve essere versata sull'abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la tassa continuerà ad essere pagata.*

In allegato la nota informativa con il dettaglio delle indicazioni utili al calcolo.